

DIPENDENTI ENPAS	M	F	TOTALE
Per limiti di età N.	2	2	4
Per dimissioni N.	21	15	36
Per altre cause N.	8	4	12
DIPENDENTI S.S.N. *			198
TOTALE			250

*Ex dipendenti ENPAS, che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione al "Fondo".

Nel corso dell'anno 1995, sono state liquidate 243 posizioni per nuove pensioni (193 gestione Assistenza - 50 gestione Previdenza).

Nel quadro che segue, viene riportata, alla data del 31 dicembre 1995, la situazione delle cessazioni dal servizio e le posizioni in pagamento per indennità integrativa speciale e per pensioni (dirette, indirette, di reversibilità e sostitutive).

DESCRIZIONE	CESSAZIONI DAL SERVIZIO	LI.SPECIALE	PENSIONI	TOTALE
EX DIPENDENTI ENPAS	5.282	3.255	159	3.901
EX DIPENDENTI ENPAS TRASFERITI NEL S.S.N.			328	
TOTALE	5.282	3.255	487	3.901

L'esame del prospetto suindicato mette in chiara evidenza che la maggior parte dei dipendenti iscritti al "Fondo" e cessati dal servizio percepisce esclusivamente l'indennità integrativa speciale (che, peraltro, è a carico del "Fondo Previdenza e Credito Statali) mentre solo un esiguo numero (487 unità) percepisce un trattamento integrativo o sostitutivo a carico del "Fondo".

Peraltro, occorre precisare che il numero di 3.255 posizioni di indennità integrativa speciale, riguardano solo le unità lavorative cessate dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1995, data ultima di concessione dell'indennità in argomento. Infatti, occorre sottolineare che in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, (Finanziaria

1995), a partire dal 1° gennaio 1995, l'indennità integrativa speciale erogata dalle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti iscritti alla gestione speciale ad esaurimento, di cui all'art. 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, deve essere assoggettata a contribuzione.

La norma che prevede l'assoggettamento a contribuzione dell'indennità integrativa speciale dei dipendenti pubblici iscritti a forme di previdenza esclusiva dell'AGO, si applica, in base a quanto disposto al comma 6 dello stesso articolo, anche ai dipendenti iscritti ai Fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. L'indennità integrativa speciale da assoggettare a contribuzione è pari all'intero importo effettivamente erogato a tale titolo ai singoli dipendenti e, a tal fine, va a sommarsi allo stipendio già dichiarato imponibile allo stesso titolo.

La spiegazione di simile esiguità nel numero delle pensioni integrative erogate rispetto agli iscritti al "Fondo" cessati dal servizio risiede nell'art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto d'impiego dell'ENPAS (approvato con D.I. 22 febbraio 1971), che considera come retribuzione pensionabile la sola voce stipendio, mentre la pensione AGO erogata dall'INPS comprende, oltre allo stipendio, anche l'indennità integrativa speciale, gli straordinari ecc.

Poiché la pensione integrativa si ottiene come differenza tra la pensione erogata dal Fondo e quella erogata dall'INPS, ne deriva, come logica conseguenza, che l'intervento del Fondo avviene solo a favore di determinati dipendenti. Nei casi di risultato negativo nella differenza "Pensione Fondo - Pensione AGO", si dà luogo alla corresponsione della sola indennità integrativa speciale che, come già detto, è a carico del "Fondo di Previdenza e Credito Statali" (sino alla data del 2 gennaio 1995 per i collocamenti a riposto entro la suddetta data).

Da quanto sopra brevemente esposto deriva che lo squilibrio fisiologico tra entrate e uscite del Fondo si può modificare:

- rendendo omogenee le basi imponibili per la determinazione della pensione erogata dal Fondo e quella erogata dall'INPS;

- riaprendo le iscrizioni al Fondo degli assunti successivamente al 3 aprile 1975;
- verificando i relativi risultati mediante un "Bilancio tecnico", l'ultimo dei quali fu effettuato nel mese di gennaio 1989.

Con decorrenza 1° gennaio 1995, per i nuovi collocamenti a riposo con la suddetta decorrenza, si è fatto un poderoso balzo nel cammino dell'omogeneizzazione delle basi imponibili per la determinazione della pensione erogata dal "Fondo" e quella erogata dall'INPS: infatti, ai sensi del comma 5° dell'art. 15 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, "la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa la indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante".

Restano tuttora escluse "voci di limitata entità", quali lo straordinario, l'indennità di missione, ecc., ma si può comunque ritenere quasi completata la parificazione delle due suddette basi imponibili.

Per il punto 2, riapertura delle iscrizioni al "Fondo" per il personale assunto successivamente al 3 aprile 1975 (iscrizione consentita ai sensi del D.L.vo 30 dicembre 1993, n. 585 con riscatto - a completo carico dell'iscritto - dei periodi pregressi) si tratta di rendere conveniente tale iscrizione.

In definitiva, il problema suindicato va inquadrato nella legge generale di riforma del sistema pensionistico, che contiene anche norme sulla previdenza complementare.

Infine, un aggiornamento della situazione tecnico-finanziaria della gestione è necessaria in compilazione del bilancio tecnico, anche considerando che le risultanze contabili hanno una valenza annuale e, al contrario di quest'ultimo, non consentono di conoscere l'equilibrio, il disavanzo o l'avanzo tecnico della gestione. L'ultimo bilancio tecnico, come già anticipato, risale al mese di gennaio 1989 ed espone un disavanzo tecnico di lire 7.595,41 milioni.

La normativa introdotta dall'art. 15 della legge n. 724/94, al comma 5, ha confermato la vigenza della preesistente disciplina in materia di corresponsione dell'indennità integrativa speciale, nei confronti dei pensionati dei fondi già tali al 31/12/1994 (nonché per i relativi trattamenti di reversibilità).

Al riguardo va precisato che, nonostante il tenore letterale del comma 5 sopra richiamato, la normativa previgente deve trovare applicazione anche sulle pensioni dirette (e di reversibilità) liquidate con decorrenza 1° gennaio 1995, e ciò sulla base degli indirizzi diramati dal Ministero del Tesoro con la circolare telegrafica n. 10 del 22 febbraio 1995.

Per tutti questi soggetti, pertanto, l'I.I.S. continuerà ad essere erogata da parte delle gestioni ex ENPAS ed ex ENPDEP (sulle quali, conseguentemente, e non sui fondi, graverà ancora la relativa spesa) anche in presenza di una pensione A.G.O. superiore al trattamento previdenziale assicurato dai fondi.

Per i nuovi pensionamenti, invece, decorrenti dal 2 gennaio 1995, venuta meno la distinzione tra i due elementi retributivi in questione (pensione ed I.I.S.), è venuto di fatto ad essere superato il vincolo di intangibilità dell'I.I.S. in precedenza rivendicato per garantirne l'erogazione anche in presenza di un più elevato livello delle prestazioni A.G.O.

Per la nuova realtà normativa, invece, anche la misura dell'I.I.S. sulla pensione verrà calcolata in quarantesimi a seconda degli anni di servizio utile.

Essendo inoltre l'I.I.S. spettante in attività di servizio di importo superiore a quello attribuito ai pensionati ai sensi della legge n. 324/1959, si è determinata un'ulteriore accentuazione a decorrere dal 1° gennaio 1995 dalla disuguaglianza tra la maggioranza degli ex dipendenti con retribuzioni medio-alte ai quali viene assicurato un trattamento pensionistico più favorevole a causa dell'ampliamento della base complessiva pensionabile a tutti gli altri ex dipendenti con retribuzioni medio-basse che, per contro, sono esposti ad un trattamento pensionistico inferiore al precedente ed in taluni casi addirittura nulla come quota integrativa (il vecchio sistema avrebbe invece, comunque, assicurato quanto meno l'erogazione dell'I.I.S.).

Rimanendo inalterato il quadro normativo sopra indicato, la maggioranza degli iscritti ai Fondi, pur versando e continuando a versare il contributo previsto (dal 1° gennaio oltretutto notevolmente aumentato poiché riferito anche all'I.I.S.)

non riceverebbe a tempo debito alcuna quota integrativa di pensione in aggiunta a quella corrisposta dall'A.G.O. e ad essi regolarmente di spettanza.

Con delibera n. 325 del 29/5/1996, il Consiglio di Amministrazione dell'INPDAP, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'art. 39 del C.C.N.L. del comparto parastatale, in vigore dal 7 luglio 1995 (Revisione dei Regolamenti dei fondi interni di previdenza ed adeguamento, con effetto dal 1° gennaio 1995, in relazione a quanto previsto dall'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, delle norme che in atto disciplinano i fondi in modo da assicurare l'effettiva funzione integrativa dei fondi stessi in conformità della loro originaria natura e finalità) e della circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/95 con la quale è stata resa nota la circolare telegrafica del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - n. 10 del 22 febbraio 1995, concernente le nuove modalità di rideterminazione dei trattamenti di pensione, in applicazione dell'art. 15 della citata legge n. 724/1994, con particolare riferimento alla data di decorrenza dei trattamenti stessi indicata nel 2 gennaio, anziché nel 1° gennaio 1995, ha adottato le seguenti direttive:

- tra gli elementi retributivi per il calcolo della pensione integrativa è compresa l'indennità integrativa speciale;
- pertanto, l'I.I.S. è assoggettata a contribuzione a favore del Fondi;
- la quota di pensione integrativa speciale riferita all'anzianità di servizio maturata al 31/12/94, nonché le correlative eventuali variazioni sono a carico dell'Istituto;
- in via provvisoria, ed in attesa delle modifiche che saranno apportate al d.l.vo 124/93 è previsto un trattamento minimo garantito pari allo 0,80 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio utile, fino ad un massimo del 20% di 40 anni di servizio o, comunque, non inferiore alla misura del trattamento minimo della pensione AGO aumentato del 25% con 40 anni di servizio, con validità riferita alla durata del vigente contratto collettivo fissata al 31 dicembre 1997.

La spesa per pensioni può subire variazioni, oltre che in relazione al numero delle pensioni corrisposte (nuovi pensionati per cessazioni dal servizio con diritto a pensioni integrative, decessi, ecc.), anche in funzione delle modifiche dei parametri riferiti alle retribuzioni pensionabili ed all'ammontare della pensione AGO corrisposte dall'INPS, così come indicato ai commi 1 e 2 dell'art. 30 del Regolamento del "Fondo".

Per quanto concerne il parametro delle retribuzioni, nel corso dell'anno 1995, non sono state rivalutate le pensioni erogate dal "Fondo" in quanto non si è data ancora applicazione al contratto collettivo del parastato 1995/97, con decorrenza 7 luglio 1995.

Relativamente all'altro parametro, costo della vita, per il 1995 non sono stati corrisposti aumenti. Infatti, a norma dell'art. 14 della legge contenente le "misure di razionalizzazione della finanzia pubblica", collegato alla legge finanziaria per l'anno 1995, il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno (per il 1995, l'aumento avrà decorrenza dal 1° gennaio 1996).

Il conguaglio tra l'aumento corrisposto nel mese di novembre 1994, in base al tasso programmato di inflazione (3,50 per cento) ed il tasso reale stabilito dall'ISTAT, risultato pari al 4 per cento (conguaglio, pertanto, pari allo 0,50%) è stato corrisposto nell'ambito del rinnovo delle pensioni 1995 con decorrenza novembre 1994.

Concludendo, per l'anno 1995, gli importi dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e delle pensioni superiori al minimo sono quelli effettivi del mese di novembre 1994, come dal seguente prospetto:

Tipo pensione	Importo mensile già corrisposto	Importo effettivamente spettante	Differenza mensile	Conguaglio (*)
Pensioni al trattamento minimo	623.450	626.450	3.000	9.000
Pensione sociale	355.250	357.000	1.750	5.250
Pensione superiore al minimo (**)	3,5% pensione di importo fino a Lire 1.204.700; 3,15% pensione da Lire 1.204.701 a L.1.807.050; 1,275% pensione di importo oltre L.1.807.050	4% pensione di importo fino a Lire 1.204.700; 3,6% pensione da Lire 1.204.701 a L.1.807.050; 3% pensione di importo oltre Lire 1.807.050	variabile variabile variabile	variabile variabile variabile

(*) I conguagli, relativi ai mesi di novembre, dicembre e tredicesima 1994, verranno corrisposti dall'INPS nell'ambito del rinnovo delle pensioni 1995.

(**) Questi aumenti riguardano anche le pensioni a carico dei fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerati dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS (Stato, INPDAP, telefonici, elettrici e così via)

I MINIMI DEL 1995			
Decorrenza	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	Gestioni speciali lavoratori autonomi (*)	Pensioni sociali (Cat. Ps) e assegni vitalizi (Cat. Pso)
1° gennaio 1995	626.450	626.450	357.000
Totale	annuo	8.143.850	4.641.000

(*) Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti

La stessa percentuale di aumento (4 per cento) va effettuata nell'indennità integrativa speciale, che sale da lire 954.454 a lire 959.454, mentre quella della 13ª mensilità sale da lire 916.119 a lire 920.734 (naturalmente per coloro che già ne beneficiavano e, comunque, per i collocamenti a riposo entro il 1° gennaio 1995).

E' appena il caso di accennare che gli aumenti non legati al costo della vita ma riferentisi soggettivamente ai pensionati INPS, per rivalutazioni, liquidazioni di supplementi di pensioni, ecc., sono stati calcolati con l'utilizzo dei nastri magnetici forniti dall'INPS e con il collegamento telematico con gli archivi dello stesso Istituto. Tale fatto ha permesso di aggiornare le pensioni integrative corrisposte dal "Fondo" con l'accertamento degli addebiti per somme percepite in più e l'attivazione delle varie procedure per il recupero delle somme stesse.

L'analisi delle entrate e delle spese finanziarie dell'esercizio 1995, suddivisa tra gestione di competenza e di cassa, viene fornita dai prospetti che seguono.

ENTRATE

Gestione Entrate	Correnti (Titoli 1° e 3°)	In conto capitale (Titolo 4°)	Partite di giro (Titolo 7°)	Totale
Previsioni approvate definitive	6.322.250.000	259.000.000	37.000.000.000	43.581.250.000
Somme accertate	5.712.973.268	48.168.906	23.127.547.909	28.888.690.083
Maggiori o minori accertamenti rispetto alle previsioni	- 609.276.732	- 210.831.094	- 13.872.452.091	- 14.692.559.917
Dei residui attivi				
Residui all'inizio dell'esercizio	2.120.693.211	1.091.230	4.064.104.386	6.185.888.827
Variazioni				
Totale	2.120.693.211	1.091.230	4.064.104.386	6.185.888.827
Di cassa				
Previsioni approvate definitive	7.135.250.000	259.000.000	37.000.000.000	44.394.250.000
Riscossioni in conto competen- za e in conto residui	6.901.443.543	43.346.171	22.653.997.055	29.598.786.769
Maggiori o minori riscossioni rispetto alle previsioni	- 233.806.457	- 215.653.829	- 14.346.002.945	- 14.795.463.231
Totale residui attivi al termine dell'esercizio	932.222.936	5.913.965	4.537.655.240	5.475.792.141

USCITE

Gestione Spese	Correnti (Titolo 1°)	In conto capitale (Titolo 2°)	Partite di giro (Titolo 4°)	Totale
Previsioni approvate definitive	10.412.500.000	12.000.000	37.000.000.000	47.224.500.000
Somme impegnate	9.303.588.359	11.215.127	23.127.547.909	32.442.351.395
Maggiori o minori accertamenti rispetto alle previsioni	- 1.108.911.641	- 784.873	- 13.872.452.091	- 14.982.148.605
Dei residui passivi				
Residui all'inizio dell'esercizio		420.568	44.691.643.311	44.692.063.879
Variazioni				
Totale		420.568	44.691.643.311	44.692.063.879
Di cassa				
Previsioni approvate definitive	10.412.500.000	12.000.000	37.000.000.000	47.424.500.000
Pagamenti in conto competenza e in conto residui	9.248.619.931	10.233.694	57.325.512.523	66.584.366.148
Maggiori o minori pagamenti rispetto alle previsioni	- 1.163.880.069	- 1.766.306	+ 20.325.512.523	+ 19.159.866.148
Totale residui passivi al termi- ne dell'esercizio	54.968.428	1.402.001	10.493.678.697	10.550.049.126

Dalla differenza tra il totale delle entrate e delle uscite di competenza si rileva un disavanzo finanziario di L.3.553.661.312 come dal prospetto che segue:

Entrate Correnti	5.712.973.268	
Uscite Correnti	9.303.588.359	(-) 3.590.615.091
Entrate In Conto Capitale	48.168.906	
Uscite In Conto Capitale	11.215.127	(+) 36.959.779
		(-) 3.553.661.318

Il disavanzo economico accertato ammonta a L.3.590.615.091; come si rileva dall'esame del conto economico e, pertanto, la riserva passa da lire 24.301.020.631 a lire 20.710.405.540.

Nel prospetto che segue viene riportata la consistenza della "Riserva" del Fondo dal 31 dicembre 1990 al 31 dicembre 1995: si rileva una continua contrazione della "Riserva" stessa dall'esercizio 1991, in coincidenza con il primo disavanzo economico accertato dopo una serie di risultati positivi:

Esercizio	Fondo di riserva all'inizio dell'esercizio	Risultato economico	Fondo di riserva alla fine dell'esercizio
1991	38.470.272.429	- 562.546.438	37.907.725.991
1992	37.907.725.991	- 6.107.682.165	31.800.043.826
1993	31.800.043.826	- 4.028.522.921	27.771.520.905
1994	27.771.520.905	- 3.470.500.274	24.301.020.631
1995	24.301.020.631	- 3.590.615.091	20.710.405.540

Come si può rilevare dal prospetto suindicato, in sei anni si è avuta una rilevante diminuzione della "Riserva" della gestione di circa 18 miliardi. Infatti, la consistenza della "Riserva" è passata da lire 38.470.272.429 al 31 dicembre 1990 a lire 20.301.405.540.

Questo ulteriore elemento negativo della gestione finanziaria del "Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego dell'ex ENPAS" rafforza la necessità di provvedere alla redazione di un bilancio tecnico della gestione alla data del 1° gennaio 1996.

Del resto, pur prescindendo dai risultati negativi realizzati negli ultimi cinque anni, la redazione di un bilancio tecnico, anche se non in presenza di variazioni considerevoli nella misura dell'importo delle pensioni erogate dal

"Fondo", determinate da rinnovi contrattuali o da miglioramenti delle pensioni AGO corrisposte dall'INPS, deve essere effettuata - ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del "Fondo" ogni tre anni. L'ultimo bilancio tecnico redatto risale, come già detto, al 1° gennaio 1989.

L'avanzo di amministrazione è stato accertato in lire 290.101.621: pertanto, si è avuta un'inversione di risultato rispetto alla previsione. Infatti, con le previsioni aggiornate era indicato un disavanzo di importo uguale a "0".

E' bene sottolineare che la situazione amministrativa rappresenta l'anello di congiunzione tra un esercizio ed il successivo. Il risultato di lire 290,10 milioni, pur nella sua positività rispetto a quello formulato in sede di previsione, rappresenta un valore trascurabile in relazione ai risultati conseguiti. Si vuole sostanzialmente dire che nel corso degli ultimi esercizi si è fatto fronte alle esigenze di gestione con l'utilizzo degli avanzi di amministrazione accertati e, conseguentemente, con un loro ridimensionamento a valori minimi.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti accertate sono state di lire 5.712.973.268, inferiori di lire 609.276.732 rispetto alle previsioni formulate per lire 6.322.250.000.

Al capitolo 10101 è indicata l'entrata per contributi "Fondo di previdenza" accertati per lire 1.351.339.722, interamente rimosse.

Trattasi dell'entrata fondamentale della gestione derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3,34 per cento sullo stipendio pensionabile (1/3 del contributo è a carico del dipendente mentre i 2/3 sono a carico dell'Ente).

L'accertamento risulta inferiore alla previsione (- lire 148.660.278) formulata per lire 1.500.000.000, in relazione ai collocamenti a riposo avvenuti nel corso del 1995, che hanno ridotto la base imponibile. Rispetto alle somme accertate nel 1994, si ha un incremento di lire 383.708.824, in conseguenza dell'inclusione nella base imponibile - con decorrenza 1° gennaio 1995 - dell'indennità integrativa speciale.

Al capitolo 10104 è indicata l'entrata per contributi di riscatto, che è stata nell'esercizio 1995 di lire 44.770.136.

Al capitolo 30801 sono indicati i redditi per investimenti immobiliari per lire 111.725.369, derivanti dai canoni di locazione degli appartamenti del fabbricato di Via Val d'Ala n. 36, Roma, di proprietà del Fondo.

I redditi prodotti da investimenti mobiliari iscritti al capitolo 30802 sono stati di lire 1.806.700.000, interamente riscosse.

Quest'ultima "entrata", in considerazione della riduzione del mancato reinvestimento dell'importo di lire 3.898 milioni per titoli estratti e rimborsati nell'anno 1993, risulta inferiore a quella accertata nell'anno 1994 in lire 2.486.750.000.

Gli interessi prodotti dalle giacenze nei conti correnti postali e bancari (capitolo 30805) figurano accertati per lire 918.536.020.

Il minore importo accertato rispetto a quello previsto (lire 1.500.000.000) è giustificato sia dalla difficoltà concreta nella formulazione della previsione di tale cespite di entrata, in quanto lo stesso è in funzione dell'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, in concreto dell'andamento della gestione di cassa del "Fondo" nel corso dell'anno 1995 e dalla non prevedibile variazione, nel corso dello stesso anno, del tasso ufficiale di sconto, al quale è ancorato il saggio di remunerazione dei depositi presso la Banca cassiera.

Quest'ultimo ha subito consistenti variazioni nel corso dell'anno 1995, come si può rilevare dal seguente prospetto in cui sono riportati anche i tassi riconosciuti dalla Banca Cassiera:

Decorrenza	Tasso ufficiale di sconto	Percentuale riconosciuta	Tasso bancario
1° gennaio 1995	7,5	94	7,50
22 febbraio 1995	8,25	94	7,75
29 maggio 1995	9	94	8,46

Al capitolo 30806 (interessi su mutui ipotecari) sono iscritti per lire 10.930.146, gli interessi maturati nel 1995 su mutui ipotecari concessi al personale dell'Ente, inclusi nelle rate di ammortamento scadute nell'esercizio stesso.

Al capitolo 30901 sono indicati in lire 1.397.359.345, i recuperi di pensioni corrisposte in più: infatti, occorre provvedere alla riduzione della pensione integrativa in occasione di aumenti periodici o specifici delle pensioni AGO erogate dall'INPS, addebitando agli interessati quanto corrisposto in più nel frattempo.

L'importo di lire 1.397.359.345 si riferisce, per la maggior parte, alle variazioni sopra indicate, che, naturalmente, si riflettono - in senso negativo - sulla misura delle pensioni integrative. Di qui la necessità degli addebiti agli interessati delle maggiori somme corrisposte con recuperi indicati nel capitolo in esame.

Nel suddetto importo sono compresi anche i recuperi inerenti alla interpretazione autentica della legge 28 febbraio 1986, n. 45, nel senso che "dalla decorrenza originaria del 1° gennaio 1979 è inoperante il divieto di duplice indicizzazione delle pensioni nei confronti dei trattamenti integrativi le cui discipline giuridiche (leggi e regolamenti) contengono la previsione della riduzione automatica dei trattamenti stessi in corrispondenza alle variazioni della pensione AGO".

In forza del principio di integralità ed universalità del bilancio sancito dall'art. 3 del D.P.R. 696/1979 l'importo dei recuperi di pensioni non può essere portato in detrazione del capitolo di spesa (10501 - "Pensioni") ma deve essere indicato in un apposito capitolo di entrata che, per i recuperi in oggetto, è il capitolo n. 30901.

Al capitolo 30903 è indicato il pagamento da parte degli inquilini dell'immobile di Via Val d'Ala 36, della quota di loro pertinenza per le spese di manutenzione ed amministrazione dello stabile, accertata in lire 68.234.737.

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, che ammontano a lire 9.303.588.359, sono inferiori di lire 1.108.911.641 alle previsioni e di lire 1.734.306.316 rispetto agli impegni dell'esercizio precedente.

Lo scostamento rispetto all'esercizio precedente è da attribuire principalmente alla minore somma impegnata per "Pensioni" (lire 7.885.106.131) nell'anno 1995 rispetto a quella erogata nell'anno precedente (lire 8.016.657.707).

CATEGORIA 1^a - Spese per gli organi dell'Ente

Somme impegnate lire 749.049.

CATEGORIA 2^a - Oneri per il personale in attività di servizio

Somme impegnate lire - 99.791.144.

CATEGORIA 4^a - Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi

Somme impegnate lire 130.119.458.

Le somme impegnate nelle categorie suindicate (1^a, 2^a e 4^a) rappresentano la quota (0,038 per cento) delle spese di funzionamento dell'INPDAP a carico della gestione, così come indicato nella delibera n. 191 del 7 dicembre 1995.

CATEGORIA 5^a - Spese per prestazioni istituzionali

La spesa complessivamente impegnata per questa categoria ammonta a lire 7.885.253.705, risulta completamente pagata ed interessa i seguenti capitoli:

CAPITOLI		PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI		DIFFERENZE
NUMERO	DESCRIZIONE		1995	1994	
1	2	3	4	5	6=4-5
10501	Pensioni	8.500.000.000	7.885.106.317	8.016.657.707	131.551.576
10504	Assegni vitalizi	1.000.000	147.574	245.874	- 98.300
10503	Restituzione contributi su indennità una tantum	.	123.838.117	- 123.838.117	
	TOTALE	8.501.000.000	7.885.253.705	8.140.741.698	- 255.487.993

Al Capitolo 10504 figura la spesa per assegni vitalizi di lire 147.574, prestazione soppressa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 1962 e limitata a coloro che ne beneficiavano a quella data.

Al personale collocato a riposo senza diritto a pensione, oltre alla corresponsione dell'indennità "una tantum" vengono restituiti, ai sensi dell'articolo 32 punto b) del Regolamento del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego, i contributi versati e non utilizzati. Tale onere è stato nell'esercizio di lire 307.342.716 e viene indicato al capitolo 10901 della Categoria 9ª "Poste correttive e compensative di entrate correnti.

Si rinvia alla parte generale per la spesa delle "Pensioni".

MOVIMENTO DI CAPITALI

Si riportano, illustrandoli brevemente, i movimenti dell'esercizio che hanno prodotto variazioni alla consistenza delle componenti attive e passive del patrimonio del Fondo.

Nell'attivo del conto patrimoniale al 31 dicembre 1994 figurava un credito per mutui ipotecari in corso di ammortamento di lire 318.980.525, a rettificare il quale veniva iscritto nel passivo sotto la voce "Risconti passivi mutui ipotecari" l'ammontare degli interessi maturandi, da attribuire alla competenza di vari esercizi, per complessive lire 47.496.994.

Essendo state accertate, per il normale ammortamento e per anticipate estinzioni, lire 48.168.906, iscritte tra i movimenti di capitale al capitolo 41401 delle entrate (che riducono l'attivo patrimoniale di pari importo), viene portata in diminuzione la corrispondente quota di risconti passivi di lire 11.215.127, che figura al capitolo 21407 delle spese in conto capitale e al capitolo 30805 delle entrate per interessi su mutui ipotecari per l'importo di lire 10.930.146.

PARTITE DI GIRO

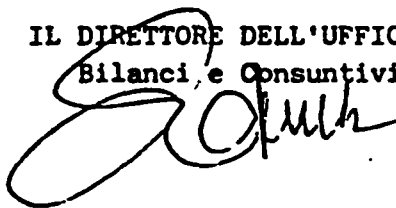
Le partite di giro sono costituite dal movimento delle ritenute erariali e da varie partite di debito e di credito a breve scadenza.

Al capitolo 72201 delle entrate è indicato in lire 8.096.213.972 l'ammontare riscosso delle ritenute erariali operate sulle prestazioni corrisposte al personale in quiescenza. Lo stesso importo, lire 8.096.213.972, sono state versate all' Erario nell'esercizio stesso (capitolo 42101 della spesa).

E' compresa l'IRPEF trattenuta sull'indennità integrativa speciale ai pensionati, prestazione che figura nel bilancio del Fondo di previdenza per i dipendenti dello Stato di cui è a carico, ma che è stata, per esigenze organizzative, corrisposta dal Fondo integrativo insieme alla pensione.

Ai capitoli 72207 delle entrate e 42107 delle uscite è esposto lo stesso importo di lire 15.031.333.937, per debiti e crediti a breve scadenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I
Bilanci e Consuntivi



PAGINA BIANCA